

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

14 settembre 2004

nella causa T-156/94, Siderúrgica Aristrain Madrid SL
contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Trattato CECA — Concorrenza — Accordi e pratiche concordate — Produttori europei di travi — Imputabilità del comportamento infrattivo — Ammenda — Ricorso — Rinvio al Tribunale»)

(2004/C 284/28)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-156/94, Siderúrgica Aristrain Madrid SL, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dai sigg. A. Creus Carreras e N. Lecalle Mangas, avocats, con domicilio eletto in Bruxelles, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Curral e W. Wils, assistiti dagli avv.ti J. Rivas Andrés e J.J. Gutiérrez Gisbert, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1), il Tribunale (Seconda sezione ampliata), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. A.W.H. Meij, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, vicecancelliere, ha pronunciato, il 14 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 4 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei, è fissato in EUR 2 540 000.
- 2) A carico della ricorrente viene posto il 35 % delle spese esposte da lei e dalla convenuta nell'ambito, da un lato, dei procedimenti proposti dinanzi al Tribunale, inclusa la domanda di provvedimenti urgenti, e, dall'altro, del procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte. A carico della convenuta viene posto il 65 % delle spese esposte da lei e dalla ricorrente nell'ambito dei medesimi procedimenti.

⁽¹⁾ GU C 146 del 28.5.2004.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 settembre 2004

nella causa T-274/01, Valmont Nederland BV contro
Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Aiuti da parte di uno Stato — Nozione — Vantaggio — Prezzo di vendita di un terreno — Finanziamento di un parcheggio»)

(2004/C 284/29)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa T-274/01, Valmont Nederland BV con sede in Maarheeze (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti A. Van Landuyt, A. Prompers e G. Van de Wal, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente sigg. G. Rozet e H. Speyart, successivamente sigg. G. Rozet e H. Van Vliet), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 luglio 2001, 2002/142/CE relativa ad un aiuto di stato cui hanno dato esecuzione i Paesi Bassi in favore di Valmont Nederland BV (GU 2002, L 48, pag. 20), il Tribunale (Quarta Sezione Ampliata), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. A.W. H. Meij, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 16 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione 18 luglio 2001, 2002/142/CE, relativa ad un aiuto di Stato cui hanno dato esecuzione i Paesi Bassi in favore di Valmont Nederland BV, è annullata.
- 2) La Commissione è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 3 del 5.1. 2002.